

AT004311.DOC

Numero 18187 di Repertorio

Numero 10017 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici dicembre duemilaventiquattro

- 13 dicembre 2024 -

in Castelnuovo Calcea alla località Opessina, alle ore nove e minuti venti.

Innanzi a me avv. Carlo Conforti, notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, residente in Alessandria con studio alla Piazzetta della Lega Lombarda numero 14,

E' PRESENTE

-- MARCO CAPRA, nato ad Asti il 19 giugno 1978, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI", con sede in Asti alla Piazza Alfieri numero 61, codice fiscale 80016060057, con domicilio, per la carica, presso la sede dell'Associazione.

Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito, il quale dichiara essere riunita in questi luogo, giorno e ora, l'assemblea dell'associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto di Fusione CIA Alessandria e CIA Asti;
3. varie ed eventuali;

e mi chiede di redigere questo verbale.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza esso costituito, il quale

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione dei presenti;

CONSTATA:

- A -

che sono presenti in proprio numero 24 membri dell'assemblea della CIA di Asti aventi diritto di voto su un totale di 52 membri aventi diritto di voto; come risulta dal foglio presenze che si allega sub. lettera "A";

- B -

che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i componenti risultanti dal foglio presenze che si allega sub. lettera "B".

- C -

che per il Comitato esecutivo sono presenti i componenti risultanti dal foglio presenze che si allega sub. lettera "C";

- D -

che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti GIANNI MAIOCCO e GIOVANNI SAMAROTTO;

E, PERTANTO, DICHIARA

l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta, ed atta a deliberare e apre

Registrato in

Alessandria

il 16/12/2024

n. 14332

Serie 1T

Euro 356,00

la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dopo essere stato autorizzato a trattarli unitamente.

Prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea l'opportunità di procedere alla fusione delle Associazioni non riconosciute "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI" e "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA", con sede in Alessandria alla via Savonarola numero 29, codice fiscale 80051930065, mediante incorporazione della prima nella seconda.

In relazione alla prospettata operazione, si evidenzia in via preliminare che:

- la presente operazione di fusione per incorporazione riguarda due Associazioni di carattere territoriale aderenti al sistema confederale della CIA - Agricoltori Italiani;

- le Associazioni partecipanti alla fusione non sono riconosciute e sono prive di personalità giuridica;

- le Associazioni partecipanti alla fusione per incorporazione non sono sottoposte a procedure concorsuali e non si trovano in stato di liquidazione, né in altre condizioni giuridicamente ostative alla fusione;

- l'incorporante non si trova in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2501-bis C.C. concernenti le operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;

- all'esito del presente procedimento di fusione per incorporazione l'incorporante assumerà la denominazione di "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI" ed adotterà un nuovo statuto conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori.

Al fine di comprendere appieno le motivazioni strategiche, operative ed economiche che stanno alla base del progetto di fusione, occorre considerare in via preliminare che tanto l'incorporante, quanto l'incorporanda, consistono in Associazioni territoriali aderenti al sistema confederale nazionale della CIA - Agricoltori Italiani, che è una delle maggiori organizzazioni di categoria d'Europa che lavora per il miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle condizioni dei suoi addetti, contando su circa 900 mila iscritti sul territorio nazionale; essa si prefigge la tutela e lo sviluppo della figura dell'imprenditore agricolo e della sua impresa; la salvaguardia del reddito degli agricoltori e dei diritti del lavoro agricolo esercitato come impresa; l'affermazione del settore primario nel sistema economico italiano; la competitività delle imprese sui mercati; l'affermazione nella società della cultura della terra intesa come bene di tutti, limitato e non riproducibile.

CIA - Agricoltori Italiani punta, inoltre, su un'agricoltura sostenibile con attenzione alla qualità, sicurezza, educazione alimentare, tutela e valorizzazione dell'ambiente, agriturismo, foreste, agricoltura biologica ed energie alternative.

Il progetto di fusione riguarda, pertanto, l'aggregazione di due Associazioni territoriali che si riconducono alla stessa matrice, che operano attraverso il medesimo brand, che aderiscono alla stessa Confederazione, che operano in termini di rappresentanza attraverso medesime articolazioni in un territorio attiguo appartenente ad un medesimo ed omogeneo contesto geografico e di attività produttiva.

L'operazione di fusione delle due Associazioni si colloca in un progetto strategico volto a creare un assetto organizzativo che risponda meglio alle finalità e agli scopi propri della CIA Nazionale, oltre a rafforzare la rappresentatività delle associazioni territoriali e, conseguentemente, la possibilità di tutelare gli interessi degli associati nei vari tavoli negoziali ed istituzionali.

Nello specifico, l'aggregazione in un'unica associazione territoriale nasce in primo luogo come esigenza di adeguare la rappresentanza al nuovo scenario economico, politico e sociale, caratterizzato da un ampliamento numerico e da un allontanamento geografico degli interlocutori: si avverte, quindi, la necessità di aumentare la propria "massa critica" in termini di rappresentatività nell'ambito delle differenti sedi. L'aggregazione tra associazioni che perseguono uno scopo comune e che agiscono in un territorio contiguo, con associati che presentano interessi e problematiche affini, massimizza i vantaggi nella rappresentatività istituzionale e negoziale, con l'immutato obiettivo di garantire una maggiore tutela degli interessi degli associati ed un adeguato livello tecnico nell'erogazione dei propri servizi.

L'operazione in esame, peraltro, si allinea alle indicazioni della CIA Nazionale, finalizzate a favorire le aggregazioni nell'ambito del sistema associativo ed a superare il limite della dimensione provinciale nel rispetto di una stretta vicinanza all'associato ed al suo contesto territoriale.

In questa fase storica ed economica è indispensabile andare oltre i confini amministrativi e considerare un nuovo concetto di territorio, dove gli elementi aggreganti siano le dinamiche, le opportunità, la propensione al cambiamento e la progettualità di uno sviluppo futuro: il tutto con l'intento di accompagnare le imprese nella sfida competitiva delle aree vaste, dei nuovi interlocutori e dei nuovi mercati. Proprio al fine di favorire il rafforzamento e l'ampliamento territoriale si riscontra l'approvazione, in sede congressuale nazionale, di linee guida delle aggregazioni tra le diverse confederazioni, linee alle quali la presente operazione è conformata.

La presente operazione di fusione per incorporazione non realizza, peraltro, solo obiettivi di carattere istituzionale: essa, infatti, consente di migliorare l'operatività a favore degli associati e di ottenere dei benefici in termini di abbattimento dei costi fissi comuni alle due entità e di attuazione di economie di scala.

In particolare, l'Ente risultante dall'attuale processo di aggregazione potrà razionalizzare le specifiche competenze e professionalità interne evitando l'attuale duplicazione di uffici dediti alle medesime pratiche: il tutto con un'evidente crescita in termini di specializzazione tecnica e di ampliamento delle opportunità di assistenza offerte agli associati.

Sotto il profilo economico i vantaggi sono riconducibili essenzialmente alla maggiore efficienza gestionale; alla semplificazione dei processi organizzativi ed amministrativi ed alla riduzione dei relativi oneri; alla concentrazione e rafforzamento delle risorse patrimoniali utili al perseguimento degli scopi associativi.

In particolare la presente aggregazione consente di integrare orizzontalmente e verticalmente le risorse tecniche ed umane a disposizione del sistema associativo con evidente beneficio in termini di presenza, conoscenza ed assistenza al settore agricolo; di realizzare economie di scala, che accrescono l'efficienza tecnico-economica complessiva dell'unico ente risultante dalla fusione grazie ad un impiego più razionale delle strutture e più in generale delle risorse disponibili; di semplificare le procedure interne con, conseguente, riduzione dei costi globali di struttura necessari alla regolare attuazione degli adempimenti burocratici-amministrativi.

In merito, tenuto conto che:

- gli associati delle Associazioni coinvolte nell'operazione in esame non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale, anche in caso di scioglimento del rapporto con l'Associazione;
- le riserve o gli avanzi di utili delle Associazioni sono indivisibili e, in caso di scioglimento delle Associazioni, questi devono essere devoluti ad altri Enti o Istituti senza finalità di lucro;
- in forza dell'inderogabile principio di democraticità gli associati sono tutti titolari di un'identica posizione giuridica e ciascuno ha diritto ad un solo voto;
- le Associazioni coinvolte non sono dotate di capitale sociale ed entrambe non hanno scopo di lucro.

Ai sensi di legge, pertanto, non si rende necessaria:

- la determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell'eventuale conguaglio in denaro (art. 2501-ter comma 1, n. 3 del Codice Civile);
- la descrizione, all'interno del progetto di fusione, delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote (art. 2501-ter, comma 1, n. 4 del Codice Civile);
- l'indicazione, all'interno del progetto di fusione della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili (art. 2501-ter comma 1 n. 5 del Codice Civile).

La non configurabilità del rapporto di cambio determina, inoltre, il venir meno dei seguenti adempimenti documentali che lo riguardano:

- la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies

del Codice Civile);

- la relazione degli esperti (art. 2501-sexies del Codice Civile).

Inoltre, tenuto conto che alla fusione non partecipano società per azioni, società in accomandita per azioni, società e società cooperative per azioni, ai sensi dell'art. 2505 quater del Codice Civile, i termini di cui all'art. 2501 ter, quarto comma, del Codice Civile, all'art. 2501 septies, primo comma del Codice Civile ed all'art. 2503, primo comma del Codice Civile, sono ridotti alla metà.

Tenuto conto che la presente fusione per incorporazione non avviene nel presupposto di cui all'art. 2505 bis, comma 1, del Codice Civile, si è proceduto al deposito degli atti presso le sedi delle Associazioni, ai sensi dell'art. 2501 septies del Codice Civile.

Nello specifico sono stati depositati il 27 maggio 2024 presso le sedi delle Associazioni partecipanti alla fusione e pubblicati il 12 novembre 2024 presso i rispettivi siti internet www.ciaal.it per l'incorporante e www.cia-asti.it per l'incorporanda:

- il progetto di fusione (completo degli allegati consistenti nello statuto attuale dell'incorporante - allegato A - e nel nuovo statuto - allegato B - conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori);

- i bilanci degli ultimi tre esercizi (2021, 2022 e 2023) dell'incorporante e dell'incorporanda.

In merito il Presidente precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 sostituisce - sia per l'incorporante, che per l'incorporanda - la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater del Codice Civile, in quanto chiuso non oltre sei mesi prima del progetto di fusione.

Il Presidente illustra sommariamente il progetto di fusione che, unitamente allo statuto vigente dell'incorporante e allo statuto (in corso di validazione) della nuova Associazione risultante dalla fusione, si allega al presente atto con la lettera "D".

Infine il Presidente comunica che è stato dato parere positivo preventivo alla deliberanda fusione dal Consiglio Direttivo il 26 giugno 2024 e dal Comitato esecutivo il 21 giugno 2024, nonché che è stata data comunicazione congiunta, ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990, alle Organizzazioni sindacali in data 12 novembre 2024.

L'organo di controllo esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

Il Presidente, pertanto, mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"L'assemblea degli associati, udita la relazione del Presidente,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

- A -

E' approvato il progetto di fusione predisposto dagli organi esecutivi delle Associazioni non riconosciute "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA" e "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI".

- B -

E', pertanto, deliberata la fusione per incorporazione della "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI" nella "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA", da effettuarsi in conformità al progetto di fusione testè approvato.

- C -

Ai sensi dell'articolo 2504 bis secondo comma del codice civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data stabilita nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della fusione:

- la "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI" verrà incorporata nella "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA", che assumerà la denominazione di "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI";

- gli organi sociali dell'incorporanda cesseranno le loro funzioni e verranno meno;

- gli associati dell'incorporanda verranno iscritti nell'elenco degli associati dell'incorporante;

- l'incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporanda.

Qualora la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione sia successiva al primo gennaio 2025, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3 del Codice Civile, le operazioni della CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI saranno imputate al bilancio dell'incorporante, con effetto retroattivo ai fini contabili rispetto alla decorrenza giuridica della fusione, a far data dal primo gennaio 2025.

- D -

E' dato mandato al Presidente dell'Associazione di dare esecuzione a questa delibera, sottoscrivendo il relativo atto di fusione.

- E -

Dopo la fusione, l'incorporante assumerà la denominazione di "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI" e adotterà un nuovo statuto conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori.

Il Presidente invita gli associati ad esprimere il proprio voto per alzata di mano, cominciando dai favorevoli.

Risultano aver votato:

-- a favore: tutti gli associati;

-- contro: nessuno;

-- astenuto: nessuno.

Il Presidente procede alla "controprova", dalla quale non risultano nè contrari, nè astenuti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato delle votazioni, dichiarando approvato all'unanimità il testo di deliberazione proposto.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e minuti cinquantatre.







Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto
io notaio ho ricevuto questo verbale da me letto al costituito che lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore dieci e minuti venti.












Consta di quattordici pagine di quattro fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno.

Firmati CAPRA MARCO

CARLO CONFORTI notaio












	assemblea elettiva	FIRMA
presenze	nominativo	
no	ALBEZZANO MASSIMO	
si	AMERIO DANILO <i>si</i>	
si	ANDREOS IVANO	
no	BATTAGLIA FEDERICO	
nn risp	BAUDUCCO SILVIO MARIO	
si	BERTUOLO ASSUNTA	
si	BERTUOLO ASSUNTA	
no	BETTI GIOVANNI	
forse	BIGATTI SIMONA	
si	BO DAVIDE	
no	BONACINA RENATA	
no	CALVI ANTONELLA	
si	CAPRA MARCO	
si	CARELLI ASSUNTA	
no	CARILLO BIAGIO	
si	CERUTTI AMEDEO	
no	COMUNALE-MARIANNA	
si	CONTA LUCA	
nn risp	COPPA MARIO	
no	CORTESE ANGELO	

MAIESTRO

si	CRUCCO ENZO	
si	DEGIOVANNI ELENA	
si	DINO FRANCA	
si	DURANDO ALESSANDRO	
si	DURANDO RICCARDO	
no	FAUSONE PIERO	
si	FERRO ANGELO	
no	FICHERA GIOVANNI	
si	FISCHETTI FRANCO	
si	GARINO PIERAMEDEO	
si	GIORDANO LORENZO	
no	GRASSERI GUIDO	
no	MAGARIO CATERINA	
si	MAIOCCO-GIANNI	
no	MIDDIONE TOMMASO	
no	MONTICONE PAOLO	
si	MONTICONE PATRIZIA	
no	MUSSIO SILVIO	
si	PATELLI CRISTINA ENRICA	
no	PAVESE FRANCESCA	
si	PIPPIONE MARCO	
no	POGGIO PIERDOMENICO	

no	POMATO MARCO	
no	PONTI ALBERTO	
forse	PONTI GIOVANNI	<i>Fanti B...</i>
si	PORRATO PIERITA	<i>Carlo Conforti</i>
si	PORTA MARIO	<i>Fondo Mauriz</i>
si	QUAGLIA VITTORIO	<i>Alberto...</i>
si	SALA MARINA	<i>...</i>
si	SAMAROTTO GIOVANNI	
no	SEMINARA SALVATORE	
forse	SILEO STEFANIA	<i>Stefania...</i>
no	SPINOGLIO CLAUDIO	
no	TORCHIO DANTE	
si	VAGHI DANIELA	<i>Vaghi Daniela</i>

FIRMATI CAPRA MARCO
CARLO CONFORTI notaio

consiglio direttivo						
cognome	nome	cf	presfirma			
1 AMERIO	DANILO	MRADNL95H04F902X	si			
2 ANDREOS	IVANO	NDRVNI61E04F902P	si			
3 BAUDUCCO	SILVIO MARIO	BDCSVM70P19L219Y	no			
4 BERTUOLO	ASSUNTA	BRTSNT60S49A479V	si			
5 CAPRA	MARCO	CPRMRC78H19A479V	si			
6 CARILLO	BIAGIO	CRLFB62S11B157Q	no			
7 CERUTTI	AMEDEO	CRTMDA80M30L219E	si			
8 COPPA	MARIO	CPPMRT53L26I316H	no			
9 CORTESE	ANGELO	CRTNGL83E25A479C	no			
10 CRUCCO	ENZO	CRCMTN56P13C048S	si			
11 DEGIOVANNI	ELENA	DGVLNE99H69B885R	si			
12 DINO	FRANCA	DNIFNC67H44L727J	si			
13 DURANDO	ALESSANDRO	BRNLSN83P29A479J	si			
14 FISCHETTI	FRANCO	FSCFNC48M30C307Y	si			
15 GARINO	PIERAMEDEO	GRNPMD93B12A479Z	si			
16 MONTICONE	PATRIZIA	MNTPRZ73A64A479K	si			
17 MUSSIO	SILVIO	MSSSLV77C04A182M	no			
18 PAVESE	FRANCESCA	PVSFNC89B68A479X	no			
19 PIPPIONE	MARCO	PPPMRC64E25A479T	si			
20 POGGIO	PIERDOMENICO	PGGPDM59L16A182J	no			

21	PONTI	ALBERTO	PNTLRT94D12A052N	no	
22	PORRATO	PIERITA	PRRPRT60R41A479E	si	<i>Roberto Porri</i>
23	SEMINARA	SALVATORE	SMNSVT55M20E536J	no	
24	SILEO	STEFANIA	SLISFN81C44B594A	forse	<i>Silvia Sileo</i>
25	VAGHI	DANIELA	VGHDNL68M47L675T	si	<i>Daniela Vaghi</i>

FIRMATI CAPRA MARCO
CARLO CONFORTI notaio

		giunta		nza 13/12
1	AMERIO	DANILO	MIRADNL95H04F902X	si
2	ANDREOS	IVANO	NDRVNI61E04F902P	si
3	CAPRA	MARCO	CPRMRC78H19A479V	si
4	CERUTTI	AMEDEO	CRTMDA80M30L219E	si
5	DINO	FRANCA	DNIFNC67H44L727J	si
6	GARINO	PIERAMEDEO	GRNPMD93B12A479Z	si
7	CRUCCO	ENZO (MATEO)	CRCMTN56P13C048S	si
8	DURANDO	ALESSANDRO	BRNLSN83P29A479J	si

FIRMATI CAPRA MARCO
CARLO CONFORTI notaio

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della

CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI

Associazione non riconosciuta

Codice fiscale 80016060057

nella

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA

Associazione non riconosciuta

Codice fiscale 80051930065

1. PREMESSA

Gli Organi Esecutivi di

- **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA**, corrente in Alessandria (AL), via Savonarola n. 29, codice fiscale 80051930065 (di seguito anche "*Incorporante*");
- **CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI**, corrente in Asti (AT), piazza Alfieri n. 61, codice fiscale 80016060057 (di seguito anche "*Incorporanda*");

hanno congiuntamente redatto il presente **Progetto di Fusione per Incorporazione**, ai sensi degli artt. 2501 ter e seguenti del Codice Civile, della Incorporanda CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI nella Incorporante CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA.

In relazione alla prospettata operazione, si evidenzia in via preliminare che

- 1) La presente operazione di fusione per incorporazione riguarda due Associazioni di carattere territoriale aderenti al sistema confederale della CIA – Agricoltori Italiani (di seguito anche "*CIA Nazionale*");
- 2) Le associazioni partecipanti alla fusione non sono riconosciute e sono prive di personalità giuridica;
- 3) Le associazioni partecipanti alla fusione per Incorporazione non sono sottoposte a procedure concorsuali e non si trovano in stato di liquidazione, né in altre condizioni giuridicamente ostative alla fusione;
- 4) La Incorporante non si trova in alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 2501-bis c.c. concernenti le operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
- 5) All'esito del presente procedimento di fusione per incorporazione l'incorporante assumerà la denominazione di **CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI** ed adotterà un nuovo statuto conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori;

- 6) Il presente documento è finalizzato a rendere note a tutti i soggetti potenzialmente interessati le informazioni inerenti alla realizzanda operazione di fusione per incorporazione.

* * *

2. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Incorporante

Associazione non riconosciuta denominata **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA**, con sede in Alessandria (AL), via Savonarola n. 29, codice fiscale 80051930065.

La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA costituisce l'ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nel territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

L'associazione è disciplinata dalle norme contenute nello statuto sociale approvato nell'assemblea elettiva provinciale del 9/2/2024, e dalle norme sulle Associazioni non riconosciute.

*

Incorporanda

Associazione non riconosciuta denominata **CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI**, con sede in Asti (AT), piazza Alfieri n. 61, codice fiscale 80016060057.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI costituisce l'ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nel territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

L'associazione è disciplinata dalle norme contenute nello statuto sociale approvato nell'assemblea elettiva provinciale del 28/2/2024, e dalle norme sulle Associazioni non riconosciute.

*

Principi fondamentali – Scopi - Attività.

Identici alle due Associazioni sono i Principi fondamentali e gli Scopi e attività, così come si evince dai rispettivi statuti associativi e come viene di seguito riportato:

La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI

- *è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale;*
- *persegue la realizzazione dei valori che attengono all'impresa agricola, alla democrazia economica, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;*
- *agisce per l'unità degli agricoltori e delle organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura italiana e per la ricerca di convergenze con tutti i settori economici e sociali con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;*

- *si impegna a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità tra donne e uomini e a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.*

La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI

- *si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CIA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare;*
- *concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che, hanno aderito alla CIA, e che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio di residenza di norma nel territorio di riferimento.*

Nella CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate.

La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI inoltre nel proprio territorio di competenza:

- *assicura la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;*
- *rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;*
- *elabora le politiche confederali, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA, promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e dei Gruppi di Interesse Economico se previsti;*
- *è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche;*
- *partecipa alla programmazione territoriale e concorre alla programmazione a livello generale;*
- *stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali, sentiti i Gruppi di Interesse Economico e le Associazioni di settore;*
- *gestisce e organizza anche attraverso gli ambiti economici, ottimali se costituiti i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di sana e corretta gestione, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario, da realizzare in sinergia con il sistema CIA e del monitoraggio dei risultati ottenuti;*

- realizza tutte le iniziative occorrenti alla qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- definisce le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- può deliberare la costituzione di associazioni sub provinciali in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria partecipazione;
- costituisce e promuove enti, istituti e società anche per l'erogazione di servizi per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria attiva partecipazione.

La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI persegue gli scopi e le finalità indicate secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari. La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi è rimessa alla struttura organizzativa della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI con a capo il Direttore, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

*

Associati.

Identiche risultano anche le disposizioni statutarie inerenti agli associati, di seguito riportate a valere per entrambe le Associazioni:

Possono aderire ed essere associati alla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati e i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole, e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, i dipendenti della CIA, delle società, degli istituti e delle associazioni da essa promosse. Possono altresì aderire quali soci sostenitori le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma. Detti soci sostenitori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al successivo art.6, ma non hanno i diritti di cui al successivo art.5, ed in particolare non hanno diritto di elettorato attivo o passivo. Essi sono tenuti al pagamento del contributo associativo deliberato dall'organo competente per tale categoria di soci e potranno usufruire di servizi offerti dal sistema CIA alle medesime modalità e condizioni stabilite per gli associati di cui al primo comma.

Gli iscritti all'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA e coloro che hanno rilasciato deleghe ai fini dei contributi sindacali e associativi, sono automaticamente associati alla Provincia CIA di Alessandria.

L'adesione alla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA/CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASTI si compie mediante tesseramento unico ed esso vale come adesione all'intero sistema CIA.

La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione.

L'adesione è a tempo indeterminato sino a comunicazione di recesso. Il mancato pagamento della quota

associativa annuale entro il termine stabilito è motivo di automatica risoluzione del rapporto associativo¹.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota associativa annuale relativa all'anno in corso, non potrà chiedere il rimborso della quota versata, né la divisione del patrimonio comune associativo.

*

Organi associativi.

Sostanzialmente analoghi, anche se non perfettamente coincidenti, risultano infine le disposizioni statutarie inerenti agli organi associativi, di seguito riportate per ciascuna Associazione:

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA

Gli organi della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA sono:

- *l'Assemblea*
- *il Consiglio Direttivo*
- *il Comitato Esecutivo*
- *il Presidente*
- *Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.*

L'Assemblea della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA rimane in carica quattro anni. La sua composizione rispetta i criteri di cui all'art.7, lett. d), e), f), g). Alle sedute dell'Assemblea della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA ha i seguenti poteri e compiti:

- *elabora e definisce le linee e gli indirizzi di strategia e programma della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate;*
- *approva lo Statuto e le relative modifiche su proposta del Consiglio Direttivo;*
- *elegge il Presidente;*
- *elegge il Consiglio Direttivo della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, determinandone il numero dei componenti;*
- *Elegge il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.*

L'Assemblea della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni, con funzioni elettive, dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo che ne determina la composizione e le modalità di elezione.

¹ La risoluzione automatica del rapporto associativo in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale non è prevista nello statuto di CIA – Agricoltori Italiani Asti.

L'Assemblea della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Il Consiglio Direttivo della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA rimane in carica per quattro anni ed è formato da componenti eletti fino ad un numero massimo di trenta. Il Consiglio Direttivo è composto secondo i criteri di cui all'art. 7, lett. d), e), f), g).

Il Consiglio Direttivo:

- *Elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti indicando il Vicepresidente vicario;*
- *Elegge i membri del Comitato Esecutivo della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, previa determinazione del numero;*
- *approva il bilancio preventivo e consuntivo;*
- *determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti*
- *determina i compensi per la partecipazione agli organi della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA;*
- *esercita la vigilanza sull'attività ed i risultati di Istituti e società promossi e costituiti e società controllate dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA;*
- *approva gli statuti di Istituti, Enti, Associazioni e Società promossi e costituiti dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, deliberandone l'eventuale scioglimento secondo quanto previsto dai relativi statuti;*
- *adisce il Collegio Regionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e, conseguentemente adottare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale;*
- *delibera il Regolamento e i criteri di costituzione, organizzazione e scioglimento delle Aree di Interesse Economico;*
- *ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Comitato Esecutivo;*
- *delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi.*
- *delibera l'importo della quota associativa annuale, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilendo modalità e termini di versamento da parte degli associati.*

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente in prima e seconda convocazione anche lo stesso giorno, sentito il Comitato Esecutivo, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti, in seconda convocazione con la presenza del 35% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Partecipano, se invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, con modalità stabilite, anche soggetti esterni alla CIA.

Il Comitato Esecutivo della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, organo esecutivo, rimane in carica per quattro anni ed opera secondo il principio di collegialità, è composta secondo i criteri di cui all'art. 7, lettere c) ed e).

In particolare il Comitato Esecutivo:

- *esamina ed approva, previe eventuali modifiche, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo elaborata dal Direttore della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA da sottoporre al Consiglio Direttivo e stabilisce il budget dei componenti del sistema CIA;*
- *nomina il Direttore della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro; dispone la revoca dell'incarico;*
- *esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto e sulla nomina del legale rappresentante delle componenti e articolazioni del sistema CIA a livello di propria competenza;*
- *ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente;*
- *verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore;*
- *assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendole successivamente a ratifica;*
- *delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari;*
- *designa i rappresentanti della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;*
- *delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale.*

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

Il Presidente della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- *rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione a livello del territorio di competenza;*
- *ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA;*

- *assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;*
- *convoca e presiede il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Direttivo;*
- *presiede i lavori dell'Assemblea della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA;*
- *è il rappresentante legale della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;*
- *firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;*
- *può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;*
- *assume, in via d'urgenza, delibere di competenza del Comitato Esecutivo, che sottopone poi a ratifica allo stesso.*

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dai Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, per qualunque causa, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo su proposta del Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano, entro tre mesi, per l'elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio rimane in carica per la durata di 4 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria della Provincia CIA.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio Direttivo che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

L'Assemblea della Provincia CIA può, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, eleggere alternativamente un Revisore Unico dei Conti, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, con i medesimi compiti e funzioni.

CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI

Gli organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti sono:

- *l'Assemblea*
- *Il Consiglio Direttivo*
- *Il Comitato Esecutivo*
- *il Presidente*

- **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea della Provincia CIA – Agricoltori Italiani di Asti rimane in carica quattro anni. La sua composizione rispetta i criteri di cui all'art. 7, lett. d), e), f), g) dello statuto associativo. Alle sedute dell'Assemblea provinciale partecipano, senza diritto di voto, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

L'assemblea ha i seguenti poteri e compiti:

- **elabora e definisce le linee e gli indirizzi provinciali di strategia e programma della CIA, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate**
- **approva lo Statuto provinciale e le relative modifiche su proposta del Consiglio Direttivo della provincia CIA convocato esclusivamente in prima convocazione;**
- **elegge il Presidente della provincia CIA;**
- **elegge il Consiglio Direttivo provinciale, determinandone il numero dei componenti.**
- **elegge il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.**

L'Assemblea provinciale è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo della provincia CIA, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea provinciale è convocata ogni quattro anni, con funzioni elettive dal Presidente provinciale su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo della provincia CIA, contenente un apposito Regolamento, che ne determina la composizione e le modalità di elezione dei delegati eletti dalle Assemblee elettive delle Associazioni comunali e/o territoriali;

La candidatura a Presidente provinciale è presentata successivamente all'avvenuta elezione di tutti i delegati nei termini e secondo le modalità dei Regolamenti provinciale, regionale e nazionale.

L'Assemblea provinciale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno.

Le decisioni dell'Assemblea provinciale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Il Consiglio Direttivo della Provincia CIA Rimane in carica per quattro anni ed è formato da componenti eletti fino ad un numero massimo di 35. Il Consiglio Direttivo è composto secondo i criteri di cui all'art. 7 lett. d), e), f), g) dello statuto associativo. Il Consiglio Direttivo:

- **Elegge, su proposta del Presidente provinciale e tra i membri del Comitato Esecutivo provinciale, uno o più Vicepresidenti indicando il Vice-Presidente vicario.**
- **elegge i membri del Comitato Esecutivo provinciale, garantendo la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone, ne determina il numero.**
- **Nomina i Coordinatori provinciali delle Aree di Interesse Economico di cui all'articolo 7 del presente Statuto.**

- *approva, esclusivamente in prima convocazione, il bilancio preventivo e consuntivo e di prelievo dalle competenze delle Province CIA in conformità agli artt. 10 e 23 dello Statuto nazionale;*
- *determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti*
- *determina i compensi per la partecipazione agli organi della CIA regionale;*
- *determina l'importo minimo della quota associativa annuale dovuta dagli associati al sistema CIA, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilendo modalità e termini di versamento da parte degli associati.*
- *esercita la vigilanza sull'attività e i risultati di Istituti, enti promossi e costituiti e società controllate dalla CIA provinciale;*
- *approva gli statuti di Istituti enti, associazioni e società promossi e costituiti dalla CIA provinciale, deliberandone l'eventuale scioglimento secondo quanto previsto dai relativi statuti;*
- *adisce il Collegio Regionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e, conseguentemente adottare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale;*
- *delibera il Regolamento e i criteri di costituzione, organizzazione e scioglimento della Aree di Interesse Economico;*
- *ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Comitato Esecutivo provinciale;*
- *delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi;*
- *delibera patti federativi con organizzazioni provinciali per il raggiungimento di finalità istituzionali conformi ai principi statutari e ne determina i relativi contenuti e modalità organizzative;*
- *approva le richieste di adesione di associazioni e organizzazioni provinciali aventi scopi e finalità istituzionali analoghe e ne determina i relativi contenuti e le modalità organizzative.*

Il Consiglio Direttivo provinciale è convocato dal Presidente in prima e seconda convocazione anche lo stesso giorno, sentito il Comitato Esecutivo provinciale, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo provinciale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 35% dei suoi componenti aventi diritto di voto e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Partecipano, se invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo provinciale, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti. Al Consiglio Direttivo provinciale possono essere invitati, con modalità stabilite, anche soggetti esterni alla CIA – Agricoltori italiani.

Il Comitato Esecutivo provinciale rimane in carica per quattro anni ed opera secondo il principio di collegialità, è composta secondo i criteri di cui all'art. 7, lettere c) ed e) dello statuto associativo.

In particolare, il Comitato Esecutivo provinciale:

- *esamina e delibera, preve eventuali modifiche, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo elaborata dal Direttore provinciale da sottoporre al Consiglio Direttivo provinciale e stabilisce il budget dei componenti del sistema CIA;*
- *nomina il Direttore della provincia CIA, stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro. Dispone la revoca dell'incarico;*
- *esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto delle componenti, articolazioni e strumenti del sistema CIA a livello di propria competenza;*
- *ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente provinciale;*
- *verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore;*
- *assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti al Consiglio Direttivo provinciale, sottoponendole successivamente a ratifica;*
- *delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari;*
- *designa i rappresentanti della CIA presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;*
- *delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale.*

Il Comitato Esecutivo provinciale può costituire tra i suoi componenti un Comitato di Presidenza che svolge compiti di istruttoria e preparazione dei lavori del Comitato Esecutivo provinciale e supporta il Presidente provinciale nell'attuazione delle decisioni dello stesso Comitato Esecutivo provinciale. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il Direttore.

Il Comitato Esecutivo provinciale è convocato dal Presidente provinciale, che ne fissa l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

Il Presidente, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- *rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione a livello del territorio di competenza;*
- *ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA;*
- *assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;*
- *convoca e presiede il Comitato esecutivo, il Consiglio Direttivo, presiede i lavori dell'Assemblea della provincia CIA;*

- è il rappresentante legale della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
- può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;
- assume, in via d'urgenza, delibere di competenza della Giunta, che sottopone poi a ratifica alla stessa.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dai Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, per qualunque causa, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo su proposta del Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano, entro tre mesi, per l'elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio rimane in carica per la durata di 4 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria della Provincia CIA.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio Direttivo che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

L'Assemblea elettiva della Provincia CIA può, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, eleggere alternativamente un Revisore Unico dei Conti con i medesimi compiti e funzioni.

* * *

3. MOTIVAZIONE DELLA FUSIONE

Illustrazione del profilo giuridico dell'operazione

L'operazione sarà realizzata nell'osservanza della vigente disciplina civilistica avente ad oggetto le operazioni di fusione per incorporazione, così come applicabile alla luce delle peculiarità normative e statutarie delle associazioni non riconosciute.

A seguito dell'assunzione delle delibere di approvazione del progetto di fusione da parte dei competenti organi delle associazioni partecipanti, secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 2502 del codice civile, nonché dell'espletamento delle relative formalità informative, si procederà al completamento dell'operazione mediante stipula dell'atto pubblico di fusione, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 2504 del codice civile.

*

Illustrazione e giustificazione del profilo strategico, operativo ed economico dell'operazione

Al fine di comprendere appieno le motivazioni strategiche, operative ed economiche che stanno alla base del presente progetto di fusione, occorre considerare in via preliminare che tanto la incorporante quanto la incorporanda consistono in associazioni territoriali aderenti al sistema confederale nazionale della CIA – Agricoltori Italiani. CIA - Agricoltori Italiani è una delle maggiori organizzazioni di categoria d'Europa che lavora per il miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle condizioni dei suoi addetti, contando su circa 900 mila iscritti sul territorio nazionale: essa si prefigge la tutela e lo sviluppo della figura dell'imprenditore agricolo e della sua impresa; la salvaguardia del reddito degli agricoltori e dei diritti del lavoro agricolo esercitato come impresa; l'affermazione del settore primario nel sistema economico italiano; la competitività delle imprese sui mercati; l'affermazione nella società della cultura della terra intesa come bene di tutti, limitato e non riproducibile. CIA - Agricoltori Italiani punta inoltre su una agricoltura sostenibile con attenzione alla qualità, sicurezza, educazione alimentare, tutela e valorizzazione dell'ambiente, agriturismo, foreste, agricoltura biologica, energie alternative.

Il progetto di fusione riguarda pertanto l'aggregazione di due Associazioni territoriali che si riconducono alla stessa matrice, che operano attraverso il medesimo brand, che aderiscono alla stessa Confederazione, che operano in termini di rappresentanza attraverso medesime articolazioni in un territorio attiguo appartenente ad un medesimo ed omogeneo contesto geografico e di attività produttiva.

L'operazione di fusione delle due Associazioni si colloca in un progetto strategico volto a creare un assetto organizzativo che risponda meglio alle finalità ed agli scopi propri della CIA Nazionale, oltre a rafforzare la rappresentatività delle associazioni territoriali e conseguentemente la possibilità di tutelare gli interessi degli associati nei vari tavoli negoziali ed istituzionali. Nello specifico, l'aggregazione in un'unica associazione territoriale nasce in primo luogo come esigenza di adeguare la rappresentanza al nuovo scenario economico, politico e sociale, caratterizzato da un ampliamento numerico e da un allontanamento geografico degli interlocutori: si avverte quindi la necessità di aumentare la propria "massa critica" in termini di rappresentatività nell'ambito delle differenti sedi. L'aggregazione tra associazioni che perseguono uno scopo comune e che agiscono in un territorio contiguo, con associati che presentano interessi e problematiche affini, massimizza i vantaggi della rappresentatività istituzionale e negoziale, con l'immutato obiettivo di garantire una maggiore tutela degli interessi degli associati ed un adeguato livello tecnico nell'erogazione dei propri servizi.

L'operazione in esame peraltro si allinea alle indicazioni della CIA Nazionale, finalizzate a favorire le aggregazioni nell'ambito del sistema associativo ed a superare il limite della dimensione provinciale nel rispetto di una stretta vicinanza all'associato ed al suo contesto territoriale. In questa fase storica ed economica è indispensabile andare oltre i confini amministrativi e considerare un nuovo concetto di territorio, dove gli elementi aggreganti siano le dinamiche, le opportunità, la propensione al cambiamento e la progettualità di uno sviluppo futuro: il tutto con l'intento di accompagnare le imprese nella sfida competitiva delle aree vaste, dei nuovi interlocutori e dei nuovi mercati. Proprio al fine di favorire il rafforzamento e l'ampliamento territoriale si riscontra l'approvazione, in sede congressuale nazionale, di linee guida delle aggregazioni tra le diverse confederazioni, linee alle quali la presente operazione è conformata.

La presente operazione di fusione per incorporazione non realizza peraltro solo obiettivi di carattere istituzionale: essa infatti consente di migliorare l'operatività a favore degli associati e di ottenere dei benefici in termini di abbattimento dei costi fissi comuni alle due entità e di attuazione di economie di scala. In particolare, l'ente risultante dall'attuale processo di aggregazione potrà razionalizzare le specifiche competenze e professionalità interne evitando l'attuale duplicazione di uffici dediti alle medesime pratiche: il tutto con una evidente crescita in termini di specializzazione tecnica e di ampliamento delle opportunità di assistenza offerte agli associati.

Sotto il profilo economico i vantaggi sono riconducibili essenzialmente alla maggiore efficienza gestionale; alla semplificazione dei processi organizzativi ed amministrativi ed alla riduzione dei relativi oneri; alla concentrazione e rafforzamento delle risorse patrimoniali utili al perseguimento degli scopi associativi. In particolare la presente aggregazione consente di integrare orizzontalmente e verticalmente le risorse tecniche ed umane a disposizione del sistema associativo con evidente beneficio in termini di presenza, conoscenza ed assistenza al settore agricolo; di realizzare economie di scala, che accrescono l'efficienza tecnico-economica complessiva dell'unico ente risultante dalla fusione grazie ad un impiego più razionale delle strutture e più in generale delle risorse disponibili; di semplificare le procedure interne con conseguente riduzione dei costi globali di struttura necessari alla regolare attuazione degli adempimenti burocratico-amministrativi.

* * *

4. STATUTO DELLA INCORPORANTE

All'esito del presente procedimento di fusione per incorporazione l'incorporante assumerà la denominazione di **CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI** ed adotterà un nuovo statuto conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori.

Il nuovo statuto è in linea con i principi fondamentali e gli scopi che caratterizzano l'odierna impostazione delle due associazioni partecipanti alla fusione, e si pone quindi in totale continuità con gli obiettivi ed il modello organizzativo delineati dagli attuali statuti associativi.

Il nuovo statuto inoltre è stato definito a livello confederale e verrà approvato dagli organismi nazionali e regionali di CIA: esso quindi costituisce un modello tipico per tutte le associazioni territoriali e trova la sua naturale collocazione nell'ambito del sistema Confederale CIA al quale tanto la incorporante quanto la incorporanda partecipano e si ispirano.

Al presente progetto di fusione vengono allegati

- lo statuto attuale della Incorporante **CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA (ALLEGATO A)**;
- il nuovo statuto conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori **(ALLEGATO B)**.

* * *

5. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

Sotto il profilo procedurale, l'operazione in esame configura una aggregazione tra due Associazioni non riconosciute prive di personalità giuridica, con incorporazione della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI nella CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA (che all'esito della fusione assumerà la denominazione di CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI).

In merito, tenuto conto che:

- gli Associati delle Associazioni coinvolte nell'operazione in esame non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale anche in caso di scioglimento del rapporto con l'Associazione;
- le Riserve o gli Avanzi di utili delle Associazioni sono indivisibili e, in caso di scioglimento delle Associazioni, questi devono essere devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro;
- in forza dell'inderogabile principio di democraticità gli Associati sono tutti titolari di una identica posizione giuridica e ciascuno ha diritto ad un solo voto;
- le Associazioni coinvolte non sono dotate di capitale sociale ed entrambe non hanno scopo di lucro;

ai sensi di legge pertanto non si rende necessaria:

- la determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote nonché dell'eventuale conguaglio in denaro (art. 2501-ter comma 1 n. 3 del Codice Civile);
- la descrizione, all'interno del progetto di fusione, delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote (art. 2501-ter comma 1 n. 4 del Codice Civile);
- l'indicazione, all'interno del progetto di fusione, della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili (art. 2501-ter comma 1 n. 5 del Codice Civile).

La non configurabilità del rapporto di cambio determina inoltre il venir meno dei seguenti adempimenti documentali che lo riguardano:

- la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies del Codice Civile);
- la relazione degli esperti (art. 2501 – sexies del Codice Civile).

*

Inoltre, tenuto conto che alla fusione non partecipano società per azioni, società in accomandita per azioni, società e società cooperative per azioni, ai sensi dell'art. 2505 quater del Codice Civile, i termini di cui all'art. 2501 ter, quarto comma del Codice Civile, all'art. 2501 septies, primo comma del Codice Civile, ed all'art. 2503, primo comma del Codice Civile, sono ridotti alla metà.

In conseguenza, gli atti della fusione devono restare depositati presso le sedi associative durante i 15 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione², mentre l'atto di fusione può essere attuato decorsi 30 giorni dall'ultima delle registrazioni delle decisioni di fusione.

² Per completezza informativa si evidenzia che gli atti della fusione sono altresì pubblicati presso i rispettivi siti internet (www.ciaal.it per l'Incorporante e www.cia-asti.it per l'Incorporanda)

6. RAPPORTO DI CAMBIO

Per le motivazioni esposte nel precedente paragrafo 5, non sussistono i presupposti per il calcolo del rapporto di cambio, né per la determinazione di un eventuale conguaglio in denaro.

7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA INCORPORANTE

Per le motivazioni esposte nel precedente paragrafo 5, non sussistono i presupposti per l'indicazione della modalità di assegnazione di quote.

8. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Per le motivazioni esposte nel precedente paragrafo 5, non sussistono i presupposti per l'indicazione della data dalla quale le quote partecipano agli utili.

10. DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE – DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLA INCORPORANTE DELLE OPERAZIONI DELLA INCORPORANDA

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2 del codice civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data stabilita nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della fusione

- la CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI verrà incorporata nella CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA, che assumerà la denominazione di CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI;
- gli organi sociali della Incorporanda cesseranno le loro funzioni e verranno meno;
- gli Associati dell'odierna incorporanda verranno iscritti nell'elenco degli Associati dell'Incorporante;
- l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Incorporanda.

Qualora la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione sia successiva al 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3 del codice civile, le operazioni della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI saranno imputate al bilancio della Incorporante, con effetto retroattivo ai fini contabili rispetto alla decorrenza giuridica della fusione, a far data dal 1° gennaio 2025.

11. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI O AD ALTRI SOGGETTI

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di Associati, o di altri soggetti, in alcuna delle Associazioni partecipanti alla fusione.

12. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PREVISTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

13. INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DI FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO

La presente operazione di fusione non configura la fattispecie prevista dall'art. 2501 bis del codice civile, in quanto il patrimonio della incorporanda non costituisce – con riferimento a tale fattispecie - garanzia o fonte di rimborso di debiti della Incorporante.

14. RESPONSABILITA' DELLA INCORPORANTE RISPETTO ALLE OBBLIGAZIONI DELLA INCORPORANDA

Ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 1 del Codice Civile, l'Incorporante CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA assume i diritti e gli obblighi della Incorporanda CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI.

15. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172, comma 1 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917 del 22 dicembre 1986) la presente operazione di fusione è fiscalmente neutra, e non costituisce realizzo e/o distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni della Incorporanda.

Ai sensi dell'art. 172, comma 9 del TUIR, gli effetti fiscali della fusione avranno decorrenza dalla data di imputazione al bilancio della Incorporante delle operazioni della Incorporanda così come identificato al precedente paragrafo 10.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del DPR 633/1972, la fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ed è soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa.

16. DEPOSITO DI ATTI

Tenuto conto che la presente fusione per incorporazione non avviene nel presupposto di cui all'art. 2505 bis, comma 1, del Codice Civile, si procede al deposito degli atti presso le sedi delle Associazioni ai sensi dell'art. 2501 septies del codice civile. Nello specifico vengono depositati presso le sedi delle Associazioni partecipanti alla fusione e pubblicati presso i rispettivi siti internet (www.ciaal.it per l'Incorporante e www.cia-asti.it per l'Incorporanda)

- il **PROGETTO DI FUSIONE** (completo degli allegati consistenti nello **statuto attuale dell'Incorporante** – ALLEGATO A - e nel **nuovo statuto** – ALLEGATO B - conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori);
- i **BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI** (2021, 2022 e 2023) dell'Incorporante e dell'Incorporanda.

In merito si precisa che il Bilancio di Esercizio al 31/12/2023 sostituisce – sia per l’Incorporante che per l’Incorporanda - la Situazione Patrimoniale di cui all’art. 2501 quater del Codice Civile in quanto chiuso non oltre sei mesi prima del progetto di fusione.

Infine si evidenzia che la pubblicazione degli atti presso i siti internet dell’Incorporante e dell’Incorporanda realizza anche la pubblicità per i creditori ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503 del Codice Civile.

17. PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente in forza all’Incorporanda CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI verrà trasferito alle dipendenze della Incorporante CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile: il trasferimento si perfezionerà a partire dalla decorrenza degli effetti giuridici della fusione. Ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/90, le associazioni partecipanti alla fusione procederanno alla comunicazione congiunta alle competenti Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro applicato.

18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto che fossero richieste dalle competenti Autorità nelle more dell’espletamento della corrente operazione di fusione per incorporazione.

Alessandria, li 27 maggio 2024

Per l’Incorporante

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA



Asti, li 27 maggio 2024

Per l’Incorporanda

CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ASTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI

Piazza Alfieri, 61 – 14100 ASTI
P.IVA 01048710055

ALLEGATI:

- ALLEGATO A: statuto sociale attuale dell’Incorporante;
- ALLEGATO B: nuovo statuto conforme al modello in corso di validazione da parte degli organi nazionali della Confederazione Italiana Agricoltori.

FIRMATI: CAPRA MARCO
CARLO CONFORTI notaio

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ALESSANDRIA
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 09 febbraio 2024

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Confederazione Italiana Agricoltori, Provincia CIA di Alessandria, siglabile in Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria ovvero in CIA Alessandria ovvero in CIA-Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Alessandria. Essa usa la denominazione Confederazione Italiana Agricoltori e i relativi logotipo (CIA, seguito dalla specificazione Provincia CIA di Alessandria e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CIA nazionale, prendendo atto che la proprietà esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo è della CIA Nazionale).

La Provincia CIA di Alessandria costituisce l'ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nel territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

La Provincia CIA di Alessandria promuove e coordina le attività e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle associazioni di settore nell'ambito territoriale se individuate dal Consiglio Direttivo della CIA del Piemonte .

Art. 2 - Principi fondamentali

La CIA è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.

La CIA persegue la realizzazione dei valori che attengono all'impresa agricola, alla democrazia economica, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

La CIA agisce per l'unità degli agricoltori e delle organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura italiana e per la ricerca di convergenze con tutti i settori economici e sociali con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La CIA si impegna a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità tra donne e uomini e a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.

Art. 3 - Scopi e attività

La Provincia CIA di Alessandria si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CIA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La Provincia CIA di Alessandria concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che, hanno aderito alla CIA, e che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio di residenza di norma nel territorio di riferimento.

Nella Provincia CIA si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate.

La Provincia CIA di Alessandria inoltre nel proprio territorio di competenza:

- assicura la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;
- elabora le politiche confederali, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA, promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e delle Aree di Interesse Economico se previsti;
- è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche;
- partecipa alla programmazione territoriale e concorre alla programmazione a livello generale;
- stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali, sentite le Aree di Interesse Economico e le Associazioni di settore;
- gestisce e organizza anche attraverso gli ambiti economici, ottimali se costituiti i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di sana e corretta gestione, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario, da realizzare in sinergia con il sistema CIA e del monitoraggio dei risultati ottenuti;
- realizza tutte le iniziative occorrenti alla qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- definisce le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- può deliberare la costituzione di associazioni sub provinciali in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria partecipazione;
- costituisce e promuove enti, istituti e società anche per l'erogazione di servizi per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria attiva partecipazione.

La Provincia CIA di Alessandria persegue gli scopi e le finalità indicate secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari.

La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi è rimessa alla struttura organizzativa della Provincia CIA di Alessandria con a capo il Direttore, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. 4 – Requisiti

Possono aderire ed essere associati alla Provincia CIA di Alessandria le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati e i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole, e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, i dipendenti della CIA, delle società, degli istituti e delle associazioni da essa promosse. Possono altresì aderire quali soci sostenitori le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma. Detti soci sostenitori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al successivo art.6, ma non hanno i diritti di cui al successivo art.5, ed in particolare non hanno diritto di elettorato attivo o passivo. Essi sono tenuti al pagamento del contributo associativo deliberato dall'organo competente per tale categoria di soci e potranno usufruire di servizi offerti dal sistema CIA alle medesime modalità e condizioni stabilite per gli associati di cui al primo comma.

Gli iscritti all'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA e coloro che hanno rilasciato deleghe ai fini dei contributi sindacali e associativi, sono automaticamente associati alla Provincia CIA di Alessandria.

L'adesione alla Provincia CIA di Alessandria si compie mediante tesseramento unico ed esso vale come adesione all'intero sistema CIA.

La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione.

L'adesione è a tempo indeterminato sino a comunicazione di recesso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito è motivo di automatica risoluzione del rapporto associativo.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota associativa annuale relativa all'anno in corso, non potrà chiedere il rimborso della quota versata, né la divisione del patrimonio comune associativo.

Art. 5 - I Diritti degli associati

I diritti degli associati.

- a) Ciascun associato alla CIA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4 e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

- c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto, del regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli organi delle diverse categorie di associati, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali, come previsti dal presente Statuto.
- e) Tutti i componenti di organi della Provincia CIA di Alessandria debbono essere iscritti alla CIA almeno dalla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati a Presidente della Provincia CIA di Alessandria, o di associazione di persone, debbono essere iscritti da almeno due anni.
- f) Per poter fruire dei servizi offerti dalla Provincia CIA di Alessandria, è necessario essere associati, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge.

Art. 6 - Gli Obblighi degli Associati

Gli associati al sistema CIA debbono:

- a) accettare gli Statuti della CIA Nazionale, Regionale e della Provincia CIA;
- b) rispettare le delibere degli organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte;
- c) attenersi alle regole di comportamento contenute negli Statuti Nazionale, Regionale e della Provincia CIA di Alessandria, nel Regolamento Nazionale e nel Codice etico della Confederazione;
- d) concorrere al sostegno del sistema CIA con il pagamento delle quote associative anche con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n.311 e successive modificazioni, o dei servizi forniti dagli enti e società del sistema CIA. Il relativo mancato pagamento comporta l'automatica sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta la automatica decadenza dalle cariche confederali;
- e) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CIA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quanto altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- f) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CIA.

TITOLO II

Rapporti con il sistema CIA

Art. 7 – La Provincia CIA di Alessandria quale componente il sistema CIA

La Provincia CIA di Alessandria quale componente il sistema CIA, recepisce e fa propri i principi e gli obblighi stabiliti nell'art. 20 dello Statuto nazionale CIA, nei modi stabiliti nel presente Statuto. Ed in particolare:

- a) recepisce integralmente il codice etico, il Regolamento della CIA, il Regolamento del Collegio nazionale dei Garanti e il Regolamento Internal Audit, la disciplina delle incompatibilità di cui almeno ai primi

- quattro commi dell'art. 33 dello Statuto nazionale;
- b) il presidente sia imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA ed è eletto per non più di due mandati pieni e consecutivi;
 - c) gli organi esecutivi siano composti esclusivamente da imprenditori agricoli e non dipendenti del sistema CIA;
 - d) gli organi direttivi e l'assemblea, esclusi gli organi di garanzia (Collegio dei Revisori e Collegio dei Garanti), prevedano la presenza di associati imprenditori agricoli, non inferiore ai tre quarti dei componenti;
 - e) in tutti gli organi collegiali, sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone se costituite;
 - f) nell'Assemblea e negli Organi direttivi sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di settore e delle Aree di Interesse Economico se costituiti;
 - g) la presenza di genere nelle assemblee e negli organi direttivi della Provincia CIA in relazione agli associati per genere sul totale degli iscritti e comunque non deve essere inferiore, in alcun caso, al 30%;
 - h) la distinzione tra funzioni di rappresentanza politico- sindacale, di competenza degli organi e le funzioni di gestione, di competenza del Direttore, unico responsabile del corretto e regolare andamento del rispettivo livello confederale ed attribuite secondo criteri di efficienza e professionalità, a dirigenti ed a funzionari;
 - i) il principio di sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario delle strutture e delle società controllate, così come disciplinato dal Regolamento Nazionale;
 - j) la effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa del sistema CIA, anche mediante l'esercizio di deleghe successive;
 - k) l'obbligo di garantire la contribuzione al sistema CIA con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - l) gli organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;
 - m) la presenza di una sola associazione nell'ambito del territorio di competenza della Provincia CIA di Alessandria in conformità all'art. 7 dello Statuto Nazionale;
 - n) la messa a disposizione del sistema CIA dei dati associativi e quant'altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
 - o) l'accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Statuto anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Nazionale;
 - p) il ruolo e le funzioni delle altre componenti del sistema CIA;
 - q) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Italiana Agricoltori ed i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CIA Nazionale, titolare di tale denominazione, logotipo e simbolo nonché del relativo marchio registrato;
 - r) il concorso nella nomina dei Collegi dei Garanti e l'espressa accettazione delle decisioni degli stessi in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA;
 - s) l'adozione di bilanci conformi a quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Art. 8 - Rapporti con l'Associazione Regionale del Piemonte e con la CIA Nazionale

La Provincia CIA di Alessandria riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale della CIA Associazione Regionale del Piemonte nelle sedi istituzionali e politiche della Regione Piemonte nonché la funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito regionale.

La Provincia CIA di Alessandria riconosce alla CIA Associazione Regionale del Piemonte la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore del territorio di competenza e si impegna a rispettare le decisioni sulla definizione delle articolazioni territoriali.

La Provincia CIA di Alessandria contribuisce alla individuazione dei nuovi modelli organizzativi della CIA Regionale del Piemonte con particolare riferimento alla definizione degli ambiti economici attuali di organizzazione dei servizi e dei corrispondenti strumenti societari secondo criteri di sana e corretta gestione economica, nonché alla modifica e adeguamento del territorio della Provincia CIA in relazione all'evoluzione delle sopravvenute esigenze istituzionali, confederali, organizzativi ed in applicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

La Provincia CIA di Alessandria riconosce, il ruolo della CIA nazionale, che realizza la sintesi politica del sistema CIA in sede nazionale, europea ed internazionale.

Art. 9 - Rapporti con le Associazioni di persone, con le Aree di Interesse Economico e con le Associazioni di settore

La Provincia CIA di Alessandria riconosce il valore sociale delle attività svolte dalla Associazione nazionale Pensionati, ANP-CIA, l'importanza fondamentale della presenza delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita delle loro Associazioni (Donne in Campo e AGIA) nonché il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese agricole e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, pertanto promuove la costituzione dei livelli associativi delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore nell'ambito della definizione delle articolazioni previste dalla CIA – Associazione Regionale del Piemonte .

Negli organi direttivi ed esecutivi della Provincia CIA di Alessandria è garantita la presenza di giovani, donne e pensionati, nella loro espressione di Associazioni di persone.

Negli organi direttivi della Provincia CIA di Alessandria è garantita la presenza delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore.

TITOLO III

Gli organi della Provincia CIA

Art. 10 - Composizione degli organi della Provincia CIA di Alessandria

Gli organi della Provincia CIA di Alessandria sono composti da imprenditrici e imprenditori agricoli iscritti alla CIA, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 11- Gli organi della Provincia CIA di Alessandria

Gli organi della Provincia CIA di Alessandria sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Art. 12 - L'Assemblea della Provincia CIA Alessandria durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea della Provincia CIA di Alessandria rimane in carica quattro anni. La sua composizione rispetta i criteri di cui all'art.7, lett. d), e), f), g).

Alle sedute dell'Assemblea della Provincia CIA partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea della Provincia CIA ha i seguenti poteri e compiti:

- elabora e definisce le linee e gli indirizzi di strategia e programma della Provincia CIA, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate.
- approva lo Statuto e le relative modifiche su proposta del Consiglio Direttivo
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo della Provincia CIA, determinandone il numero dei componenti.
- Elegge il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

L'Assemblea della Provincia CIA è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni, con funzioni elettive, dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo che ne determina la composizione e le modalità di elezione.

L'Assemblea della Provincia CIA è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo della Provincia CIA

Rimane in carica per quattro anni ed è formata da componenti eletti fino ad un numero massimo di trenta. Il Consiglio Direttivo è composto secondo i criteri di cui all'art. 7, lett. d), e), f), g).

Il Consiglio Direttivo:

- Elege tra i propri componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti indicando il Vicepresidente vicario;
- Elege i membri del Comitato Esecutivo della Provincia CIA, previa determinazione del numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti
- determina i compensi per la partecipazione agli organi della Provincia CIA;
- esercita la vigilanza sull'attività ed i risultati di Istituti e società promossi e costituiti e società controllate dalla Provincia CIA;
- approva gli statuti di Istituti, Enti, Associazioni e Società promossi e costituiti dalla Provincia CIA, deliberandone l'eventuale scioglimento secondo quanto previsto dai relativi statuti;
- adisce il Collegio Regionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e, conseguentemente adottare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale;
- delibera il Regolamento e i criteri di costituzione, organizzazione e scioglimento delle Aree di Interesse Economico ;
- ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Comitato Esecutivo;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi.
- delibera l'importo della quota associativa annuale, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilendo modalità e termini di versamento da parte degli associati.
- Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente in prima e seconda convocazione anche lo stesso giorno, sentito il Comitato Esecutivo, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.
- Le delibere del Consiglio Direttivo sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti, in seconda convocazione con la presenza del 35% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Partecipano, se invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, con modalità stabilite, anche soggetti esterni alla CIA.

Art. 14 - Il Comitato Esecutivo: durata- composizione- compiti

La Comitato Esecutivo della Provincia CIA, organo esecutivo, rimane in carica per quattro anni ed opera secondo il principio di collegialità, è composta secondo i criteri di cui all'art. 7, lettere c) ed e).

In particolare il Comitato Esecutivo:

- esamina ed approva, preve eventuali modifiche, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo elaborata dal Direttore della Provincia CIA da sottoporre al Consiglio Direttivo e stabilisce il budget dei componenti del sistema CIA;
- nomina il Direttore della Provincia CIA, stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro; dispone la revoca dell'incarico;
- esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto e sulla nomina del legale rappresentante delle componenti e articolazioni del sistema CIA a livello di propria competenza;
- ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore;
- assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendole successivamente a ratifica;
- delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari;
- designa i rappresentanti della Provincia CIA presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;
- delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale.
- Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

Art. 15 - Il Presidente della Provincia CIA

Il Presidente, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione a livello del territorio di competenza;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA;
- assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;
- convoca e presiede il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Direttivo; presiede i lavori dell'Assemblea della Provincia CIA;

- è il rappresentante legale della Provincia CIA a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
- può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;
- assume, in via d'urgenza, delibere di competenza del Comitato Esecutivo, che sottopone poi a ratifica allo stesso.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dai Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, per qualunque causa, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo su proposta del Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano, entro tre mesi, per l'elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio rimane in carica per la durata di 4 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria della Provincia CIA.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio Direttivo che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali. L'Assemblea della Provincia CIA può, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, eleggere alternativamente un Revisore Unico dei Conti, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, con i medesimi compiti e funzioni.

Art. 17 - Il Direttore della Provincia CIA

Il Direttore della Provincia CIA, nell'ambito della distinzione dei ruoli tra gestione e rappresentanza, è titolare ed esercita il potere di gestione ed amministrazione ordinaria dell'intera struttura organizzativa ed è responsabile del suo funzionamento. Ha autonomo potere di firma entro i limiti di valore deliberati dal Comitato Esecutivo, dirige e sovrintende a tutte le aree e funzioni della struttura organizzativa, ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Provincia CIA. Propone al Comitato Esecutivo il bilancio preventivo e quello consuntivo con allegata relazione di gestione.

Il Direttore, sulla base del budget approvato dal Consiglio Direttivo ed in relazione agli obiettivi assegnati dai competenti organi, esercita sulla struttura della Provincia CIA di Alessandria il potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare; nell'ambito della pianta organica deliberata dal Comitato Esecutivo, dispone il distacco dei dipendenti e funzionari presso enti e società del sistema CIA.

Firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione a seguito di delega del Presidente.

Il Direttore organizza e garantisce le risorse umane, tecniche ed amministrative, necessarie a consentire l'esercizio della rappresentanza da parte degli organi del sistema CIA della Provincia CIA di Alessandria.

Il Direttore coadiuva e supporta gli organi nelle relazioni istituzionali, nelle azioni di consultazione e concertazione con istituti ed altre organizzazioni economiche e professionali.

Il Direttore è responsabile della istruttoria tecnica-amministrativa e legale delle proposte all'ordine del giorno degli organi; trasmette e dà esecuzione alle decisioni deliberate dagli stessi.

Il Direttore verifica e vigila l'andamento economico e finanziario di tutti i soggetti del sistema della Provincia CIA.

Il Direttore è responsabile nei confronti degli organi della attività svolta e li informa regolarmente.

Il Direttore svolge funzioni di vigilanza su tutti i soggetti e le componenti del sistema CIA della Provincia CIA di Alessandria.

Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della Provincia CIA di Alessandria.

Se associato può essere membro degli organi direttivi e dell'assemblea della Provincia CIA di Alessandria.

Art. 18 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento nazionale della CIA per la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CIA, che nella rappresentanza della CIA in Enti ed Istituzioni.

Art. 19 - Incompatibilità

Presidente, Vice Presidente e Direttore della Provincia CIA di Alessandria, sono incompatibili con l'incarico di:

- parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere e assessore regionale, presidente o membro di governo nazionale, sindaco, assessore, capogruppo comunale, presidente di unione di comuni;
- Segretario o Presidente di partiti a livello comunale, regionale e nazionale;

L'incompatibilità comporta l'ineleggibilità e la nomina agli incarichi e/o l'automatica decadenza dalle cariche, per le istituzioni già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso del Consiglio Direttivo della Provincia CIA di Alessandria, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

Le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema CIA comprese quelle del Direttore sono definite dal Regolamento Nazionale.

TITOLO IV

Strutture territoriali

Art. 20 - Sedi territoriali

Il Consiglio Direttivo provinciale può deliberare l'articolazione territoriale della associazione provinciale in sedi territoriali. La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali.

Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CIA e si perseguono gli scopi e i fini della associazione.

La sede territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CIA, eroga servizi, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 21 - Organi della sede territoriale

Gli organi della sede territoriale sono:

- Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

a) l'Assemblea della sede territoriale

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla associazione provinciale che hanno la sede dell'impresa, o della loro attività ovvero il loro domicilio o residenza, sul territorio di competenza della sede territoriale; ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva. Sia nella forma annuale ordinaria che in quella quadriennale elettiva, viene convocata di norma dal Presidente della Sede territoriale in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo di tempo, tra le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore.

Tutti gli associati alla associazione provinciale hanno diritto di voto nell'Assemblea se regolarmente iscritti alla CIA o alla ANP/CIA al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Le decisioni dell'Assemblea annuale ordinaria regolarmente convocata sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il Regolamento di cui allo Statuto nazionale CIA, stabilisce i modi e termini per la elezione dei delegati, nell'Assemblea elettiva quadriennale.

L'Assemblea annuale esamina lo stato della associazione a livello locale e propone orientamenti all'associazione provinciale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede territoriale.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge la quota di componenti l'Assemblea provinciale di propria competenza, in base alle norme previste dal presente Statuto.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge: il Consiglio zonale, il Presidente uno o più Vice Presidenti, indicando il Vicario.

b) Il Consiglio zonale della sede territoriale

Il Consiglio direttivo è composto dal numero massimo di 30 membri. In sintonia con le linee generali stabilite dagli organi dirigenti provinciali:

- promuove l'attività politica della CIA territoriale;
- ha funzioni di rapporti politico-istituzionali verso le autonomie locali dell'area territoriale;
- verifica l'attività della struttura territoriale.

c) Il Presidente della Sede territoriale

Il Presidente è un imprenditore agricolo, resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio zonale e dell'Assemblea della Sede territoriale.

Il Presidente, in sintonia con le linee generali stabilite dagli organi dirigenti provinciali e territoriali:

- è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CIA;
- ha funzione di rappresentanza non legale presso le istituzioni locali;
- verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali e della Sede territoriale.

La funzione di Presidente è assunta dal Vice Presidente vicario tutte le volte che si verifichi l'assenza del Presidente.

TITOLO V

Autonomia finanziaria-bilanci

Art. 22 – Patrimonio

Il Patrimonio della Provincia CIA di Alessandria è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative o straordinarie, versate dai soci e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati e/o ricevuti in donazione.

Le entrate della Provincia CIA di Alessandria sono costituite dai proventi e contributi erogati da Enti Pubblici o privati, dagli utili delle Società partecipate, oggetto di distribuzione, da contributi straordinari degli associati e da sottoscrizioni volontarie. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, articolo 148, comma 8, lettera a).

Art. 23 - Autonomia Finanziaria

La Provincia CIA di Alessandria, ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della Provincia CIA di Alessandria possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione di cui art. 22.

Art. 24 – Bilanci

Gli organi competenti della Provincia CIA di Alessandria approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza secondo quanto previsto nel Regolamento nazionale.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Febbraio dell'anno cui si riferisce.

Art. 25 – Doveri e sanzioni disciplinari

Tutti i costituenti e componenti il sistema CIA, le articolazioni territoriali ed organizzative, gli associati, i dirigenti ed i membri degli organi della CIA e delle strutture promosse dalla CIA, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto della Provincia CIA di Alessandria, degli Statuti Regionale, Nazionale, del Regolamento Nazionale, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Codice Etico, del Regolamento Internal Audit e dei deliberati degli organi confederali.

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale. Dette sanzioni sono disposte dal Collegio Regionale dei Garanti, ovvero, in caso di mancata o irregolare costituzione, dal Collegio Nazionale dei Garanti CIA, su richiesta dell'organo di appartenenza, secondo la procedura disciplinata dai relativi regolamenti.

Art. 26 - Logotipo e simbolo

Il logotipo della Confederazione Italiana Agricoltori è costituito dalla sigla CIA. Il simbolo della CIA è costituito da una scritta di colore verde (pantone tipografico n. 349) che riproduce in maniera stilizzata e personalizzata, senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa. I caratteri della lettera "i" sono minuscoli, mentre per le lettere "c" e "a" si è utilizzata la versione maiuscola. Il punto sovrastante la lettera "i" è sostituito da due foglie stilizzate di colore verde chiaro (pantone tipografico n. 360). Inoltre sotto il simbolo CIA di colore verde tra le due linee e con lettera maiuscola è presente la scritta AGRICOLTORI ITALIANI tutto in colore nero (100%).

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e la Provincia CIA di Alessandria è impegnata al rispetto.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 27- Scioglimento della Provincia CIA

Lo scioglimento della Provincia CIA può essere deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della Provincia CIA di Alessandria; i beni della Provincia CIA Alessandria che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CIA.

Art. 28 - Entrata in vigore dello Statuto della Provincia CIA

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Provincia CIA di Alessandria abroga ogni precedente similare normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della Provincia CIA di Alessandria attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito al Presidente, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

FIRMATI: CAPRA MARCO
CARLO CONFORTI notaio

**NUOVO STATUTO DELLA INCORPORANTE
CON CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE IN
CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Confederazione Italiana Agricoltori, Provincia CIA di Alessandria-Asti, siglabile in CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria-Asti ovvero in CIA Alessandria-Asti ovvero in CIA-Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria-Asti, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Alessandria. Essa usa la denominazione Confederazione Italiana Agricoltori e i relativi logotipo (CIA, seguito dalla specificazione Provincia CIA di Alessandria-Asti e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CIA nazionale, prendendo atto che la proprietà esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo è della CIA Nazionale).

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI costituisce l'ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nel territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI promuove e coordina le attività e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle associazioni di settore nell'ambito territoriale se individuate dal Consiglio Direttivo della CIA del Piemonte .

Art. 2 - Principi fondamentali

La CIA è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.

La CIA persegue la realizzazione dei valori che attengono all'impresa agricola, alla democrazia economica, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

La CIA agisce per l'unità degli agricoltori e delle organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura italiana e per la ricerca di convergenze con tutti i settori economici e sociali con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La CIA si impegna a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità tra donne e uomini e a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.

Art. 3 - Scopi e attività

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CIA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che, hanno aderito alla CIA, e che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio di residenza di norma nel territorio di riferimento.

Nella CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI inoltre nel proprio territorio di competenza:

- assicura la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;
- elabora le politiche confederali, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA, promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e delle Aree di Interesse Economico se previsti;
- è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche;
- partecipa alla programmazione territoriale e concorre alla programmazione a livello generale;
- stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali, sentite le Aree di Interesse Economico e le Associazioni di settore;
- gestisce e organizza anche attraverso gli ambiti economici, ottimali se costituiti i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di sana e corretta gestione, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario, da realizzare in sinergia con il sistema CIA e del monitoraggio dei risultati ottenuti;
- realizza tutte le iniziative occorrenti alla qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- definisce le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;

- può deliberare la costituzione di associazioni sub provinciali in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria partecipazione;
- costituisce e promuove enti, istituti e società anche per l'erogazione di servizi per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali con la propria attiva partecipazione.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI persegue gli scopi e le finalità indicate secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari.

La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi è rimessa alla struttura organizzativa della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI con a capo il Direttore, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. 4 – Requisiti

Possono aderire ed essere associati alla CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati e i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole, e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, i dipendenti della CIA, delle società, degli istituti e delle associazioni da essa promosse. Possono altresì aderire quali soci sostenitori le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma. Detti soci sostenitori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al successivo art.6, ma non hanno i diritti di cui al successivo art.5, ed in particolare non hanno diritto di elettorato attivo o passivo. Essi sono tenuti al pagamento del contributo associativo deliberato dall'organo competente per tale categoria di soci e potranno usufruire di servizi offerti dal sistema CIA alle medesime modalità e condizioni stabilite per gli associati di cui al primo comma.

Gli iscritti all'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA e coloro che hanno rilasciato deleghe ai fini dei contributi sindacali e associativi, sono automaticamente associati alla CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI.

L'adesione alla CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI si compie mediante tesseramento unico ed esso vale come adesione all'intero sistema CIA.

La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione.

L'adesione è a tempo indeterminato sino a comunicazione di recesso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito è motivo di automatica risoluzione del rapporto associativo.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota associativa annuale relativa all'anno in corso, non potrà chiedere il rimborso della quota versata, né la divisione del patrimonio comune associativo.

Art. 5 - I Diritti degli associati

I diritti degli associati.

- a) Ciascun associato alla CIA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4 e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto, del regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli organi delle diverse categorie di associati, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali, come previsti dal presente Statuto.
- e) Tutti i componenti di organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI debbono essere iscritti alla CIA almeno dalla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati a Presidente della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, o di associazione di persone, debbono essere iscritti da almeno due anni .
- f) Per poter fruire dei servizi offerti dalla CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, è necessario essere associati, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge.

Art. 6 - Gli Obblighi degli Associati

Gli associati al sistema CIA debbono:

- a) accettare gli Statuti della CIA Nazionale, Regionale e della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI;
- b) rispettare le delibere degli organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte;
- c) attenersi alle regole di comportamento contenute negli Statuti Nazionale, Regionale e della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, nel Regolamento Nazionale e nel Codice etico della Confederazione;
- d) concorrere al sostegno del sistema CIA con il pagamento delle quote associative anche con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n.311 e successive modificazioni, o dei servizi forniti dagli enti e società del sistema CIA. Il relativo mancato pagamento comporta l'automatica sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta la automatica decadenza dalle cariche confederali;
- e) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CIA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quanto altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- f) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CIA.

TITOLO II

Rapporti con il sistema CIA

Art. 7 – La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI quale componente il sistema CIA

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI quale componente il sistema CIA, recepisce e fa propri i principi e gli obblighi stabiliti nell'art. 20 dello Statuto nazionale CIA, nei modi stabiliti nel presente Statuto. Ed in particolare:

- a) recepisce integralmente il codice etico, il Regolamento della CIA, il Regolamento del Collegio nazionale dei Garanti e il Regolamento Internal Audit, la disciplina delle incompatibilità di cui almeno ai primi quattro commi dell'art. 33 dello Statuto nazionale;
- b) il presidente sia imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA ed è eletto per non più di due mandati pieni e consecutivi;
- c) gli organi esecutivi siano composti esclusivamente da imprenditori agricoli e non dipendenti del sistema CIA;
- d) gli organi direttivi e l'assemblea, esclusi gli organi di garanzia (Collegio dei Revisori e Collegio dei Garanti), prevedano la presenza di associati imprenditori agricoli, non inferiore ai tre quarti dei componenti;
- e) in tutti gli organi collegiali, sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone se costituite;
- f) nell'Assemblea e negli Organi direttivi sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di settore e delle Aree di Interesse Economico se costituiti;
- g) la presenza di genere nelle assemblee e negli organi direttivi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI in relazione agli associati per genere sul totale degli iscritti e comunque non deve essere inferiore, in alcun caso, al 30%;
- h) la distinzione tra funzioni di rappresentanza politico- sindacale, di competenza degli organi e le funzioni di gestione, di competenza del Direttore, unico responsabile del corretto e regolare andamento del rispettivo livello confederale ed attribuite secondo criteri di efficienza e professionalità, a dirigenti ed a funzionari;
- i) il principio di sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario delle strutture e delle società controllate, così come disciplinato dal Regolamento Nazionale;
- j) la effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa del sistema CIA, anche mediante l'esercizio di deleghe successive;
- k) l'obbligo di garantire la contribuzione al sistema CIA con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- l) gli organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;
- m) la presenza di una sola associazione nell'ambito del territorio di competenza della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI in conformità all'art. 7 dello Statuto Nazionale;
- n) la messa a disposizione del sistema CIA dei dati associativi e quant'altro necessario al conseguimento

degli scopi sociali;

- o) l'accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Statuto anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Nazionale;
- p) il ruolo e le funzioni delle altre componenti del sistema CIA;
- q) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Italiana Agricoltori ed i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CIA Nazionale, titolare di tale denominazione, logotipo e simbolo nonché del relativo marchio registrato;
- r) il concorso nella nomina dei Collegi dei Garanti e l'espressa accettazione delle decisioni degli stessi in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA;
- s) l'adozione di bilanci conformi a quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Art. 8 - Rapporti con l'Associazione Regionale del Piemonte e con la CIA Nazionale

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale della CIA Associazione Regionale del Piemonte nelle sedi istituzionali e politiche della Regione Piemonte nonché la funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito regionale.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI riconosce alla CIA Associazione Regionale del Piemonte la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore del territorio di competenza e si impegna a rispettare le decisioni sulla definizione delle articolazioni territoriali.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI contribuisce alla individuazione dei nuovi modelli organizzativi della CIA Regionale del Piemonte con particolare riferimento alla definizione degli ambiti economici attuali di organizzazione dei servizi e dei corrispondenti strumenti societari secondo criteri di sana e corretta gestione economica, nonché alla modifica e adeguamento del territorio della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI in relazione all'evoluzione delle sopravvenute esigenze istituzionali, confederali, organizzativi ed in applicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI riconosce, il ruolo della CIA nazionale, che realizza la sintesi politica del sistema CIA in sede nazionale, europea ed internazionale e rispetta i parametri minimi di rappresentatività associativa ed efficienza organizzativa deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 9 - Rapporti con le Associazioni di persone, con le Aree di Interesse Economico e con le Associazioni di settore

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI riconosce il valore sociale delle attività svolte dalla Associazione nazionale Pensionati, ANP-CIA, l'importanza fondamentale della presenza delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita delle loro Associazioni (Donne in Campo e AGIA) nonché il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese agricole e per la

valorizzazione dei prodotti agricoli, pertanto promuove la costituzione dei livelli associativi delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore nell'ambito della definizione delle articolazioni previste dalla CIA – Associazione Regionale del Piemonte .

Negli organi direttivi ed esecutivi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI è garantita la presenza di giovani, donne e pensionati, nella loro espressione di Associazioni di persone.

Negli organi direttivi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI è garantita la presenza delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore.

TITOLO III

Gli organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Art. 10 - Composizione degli organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Gli organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI sono composti da imprenditrici e imprenditori agricoli iscritti alla CIA, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 11- Gli organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Gli organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Art. 12 - L'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI rimane in carica quattro anni. La sua composizione rispetta i criteri di cui all'art.7, lett. d), e), f), g). Alle sedute dell'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI ha i seguenti poteri e compiti:

- elabora e definisce le linee e gli indirizzi di strategia e programma della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate.
- approva lo Statuto e le relative modifiche su proposta del Consiglio Direttivo
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, determinandone il numero dei componenti.
- Elegge il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

L'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata ogni quattro anni, con funzioni elettive, dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo che ne determina la composizione e le modalità di elezione.

L'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Rimane in carica per quattro anni ed è formata da componenti eletti fino ad un numero massimo di trenta. Il Consiglio Direttivo è composto secondo i criteri di cui all'art. 7, lett. d), e), f), g).

Il Consiglio Direttivo:

- Elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti indicando il Vicepresidente vicario;
- Elegge i membri del Comitato Esecutivo della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, previa determinazione del numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti
- determina i compensi per la partecipazione agli organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI;
- esercita la vigilanza sull'attività ed i risultati di Istituti e società promossi e costituiti e società controllate dalla CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI;

- approva gli statuti di Istituti, Enti, Associazioni e Società promossi e costituiti dalla CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, deliberandone l'eventuale scioglimento secondo quanto previsto dai relativi statuti;
- adisce il Collegio Regionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e, conseguentemente adottare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale;
- delibera il Regolamento e i criteri di costituzione, organizzazione e scioglimento delle Aree di Interesse Economico;
- ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Comitato Esecutivo;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi.
- delibera l'importo della quota associativa annuale, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilendo modalità e termini di versamento da parte degli associati.
- Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente in prima e seconda convocazione anche lo stesso giorno, sentito il Comitato Esecutivo, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.
- Le delibere del Consiglio Direttivo sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti, in seconda convocazione con la presenza del 35% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Partecipano, se invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, con modalità stabilite, anche soggetti esterni alla CIA.

Art. 14 - Il Comitato Esecutivo: durata- composizione- compiti

La Comitato Esecutivo della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, organo esecutivo, rimane in carica per quattro anni ed opera secondo il principio di collegialità, è composta secondo i criteri di cui all'art. 7, lettere c) ed e).

In particolare il Comitato Esecutivo:

- esamina ed approva, preve eventuali modifiche, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo elaborata dal Direttore della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI da sottoporre al Consiglio Direttivo e stabilisce il budget dei componenti del sistema CIA;
- nomina il Direttore della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro; dispone la revoca dell'incarico;
- esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto e sulla nomina del legale rappresentante delle componenti e articolazioni del sistema CIA a livello di propria competenza;
- ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore;

- assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendole successivamente a ratifica;
- delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari;
- designa i rappresentanti della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;
- delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

Art. 15 - Il Presidente della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Il Presidente, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati nell'ambito del medesimo livello confederale.

Il Presidente:

- rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione a livello del territorio di competenza;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA;
- assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;
- convoca e presiede il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Direttivo;
- presiede i lavori dell'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI;
- è il rappresentante legale della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
- può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;
- assume, in via d'urgenza, delibere di competenza del Comitato Esecutivo, che sottopone poi a ratifica allo stesso.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dai Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, per qualunque causa, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo su proposta del Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano, entro tre mesi, per l'elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio rimane in carica per la durata di 4 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio Direttivo che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

L'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI può, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, eleggere alternativamente un Revisore Unico dei Conti, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, con i medesimi compiti e funzioni.

Art. 17 - Il Direttore della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Il Direttore della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, nell'ambito della distinzione dei ruoli tra gestione e rappresentanza, è titolare ed esercita il potere di gestione ed amministrazione ordinaria dell'intera struttura organizzativa ed è responsabile del suo funzionamento. Ha autonomo potere di firma entro i limiti di valore deliberati dal Comitato Esecutivo, dirige e sovrintende a tutte le aree e funzioni della struttura organizzativa, ed è responsabile della gestione operativa amministrativa e finanziaria della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI. Propone al Comitato Esecutivo il bilancio preventivo e quello consuntivo con allegata relazione di gestione.

Il Direttore, sulla base del budget approvato dal Consiglio Direttivo ed in relazione agli obiettivi assegnati dai competenti organi, esercita sulla struttura della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI il potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare; nell'ambito della pianta organica deliberata dal Comitato Esecutivo, dispone l'assunzione ed il licenziamento del personale e il distacco dei dipendenti e funzionari presso enti e società del sistema CIA; conferisce, previo assenso del Comitato Esecutivo, incarichi a collaboratori esterni e/o professionisti.

Firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione deliberati dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore organizza e garantisce le risorse umane, tecniche ed amministrative, necessarie a consentire l'esercizio della rappresentanza da parte degli organi del sistema CIA della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI.

Il Direttore coadiuva e supporta gli organi nelle relazioni istituzionali, nelle azioni di consultazione e concertazione con istituti ed altre organizzazioni economiche e professionali.

Il Direttore è responsabile della istruttoria tecnica-amministrativa e legale delle proposte all'ordine del giorno degli organi; trasmette e dà esecuzione alle decisioni deliberate dagli stessi.

Il Direttore verifica e vigila l'andamento economico e finanziario di tutti i soggetti del sistema della CIA –

AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI.

Il Direttore è responsabile nei confronti degli organi della attività svolta e li informa regolarmente.

Il Direttore svolge funzioni di vigilanza su tutti i soggetti e le componenti del sistema CIA della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI; svolge tutte le funzioni ha tutti i poteri per corrispondere alle responsabilità come Datore di Lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; svolge tutte le funzioni di Titolare del trattamento e ha tutti i poteri per corrispondere più in generale alle responsabilità in materia di privacy di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i., curando la conseguente organizzazione aziendale ed assumendo le necessarie azioni e comportamenti. Rappresenta la Confederazione nei rapporti con gli enti e gli uffici pubblici di competenza in relazione agli obblighi contrattuali e di legge legati alla gestione amministrativa/economico-finanziaria/previdenziale ed ai rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati, anche per la conciliazione delle vertenze avanti gli Uffici del Lavoro e sedi sindacali, con potere di sottoscrizione dei relativi verbali; e presso soggetti privati, società o consorzi anche in caso di impedimento del Presidente. E' responsabile della correttezza delle dichiarazioni e adempimenti nei confronti dell'INPS, INAIL e delle altre autorità rilevanti ai fini dei citati obblighi.

Intrattiene i rapporti con gli Istituti di credito e bancari, con potere di costituire conti correnti ed altri strumenti finanziari disgiuntamente dalla firma del Presidente, ed operare su detti c/c nei limiti di valore deliberati dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva alla sua elezione, e può essere revocato, su proposta del Presidente Provinciale, con le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI.

Se associato può essere membro degli organi direttivi e dell'assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI.

Art. 18 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento nazionale della CIA per la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CIA, che nella rappresentanza della CIA in Enti ed Istituzioni.

Art. 19 - Incompatibilità

Presidente, Vice Presidente e Direttore della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, sono incompatibili con l'incarico di:

- parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere e assessore regionale, presidente o membro di governo nazionale, sindaco, assessore, capogruppo comunale, presidente di unione di comuni;
- Segretario o Presidente di partiti a livello comunale, regionale e nazionale;

L'incompatibilità comporta l'ineleggibilità e la nomina agli incarichi e/o l'automatica decadenza dalle cariche, per le istituzioni già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso del Consiglio Direttivo della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

Le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema CIA comprese quelle del Direttore sono definite dal Regolamento Nazionale.

TITOLO IV

Strutture territoriali

Art. 20 - Sedi territoriali

Il Consiglio Direttivo provinciale può deliberare l'articolazione territoriale della associazione provinciale in sedi territoriali. La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali.

Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CIA e si perseguono gli scopi e i fini della associazione.

La sede territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CIA, eroga servizi, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 21 - Organi della sede territoriale

Gli organi della sede territoriale sono:

- Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

a) L'Assemblea della sede territoriale

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla associazione provinciale che hanno la sede dell'impresa, o della loro attività ovvero il loro domicilio o residenza, sul territorio di competenza della sede territoriale; ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva. Sia nella forma annuale ordinaria che in quella quadriennale elettiva, viene convocata di norma dal

Presidente della Sede territoriale in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo di tempo, tra le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore.

Tutti gli associati alla associazione provinciale hanno diritto di voto nell'Assemblea se regolarmente iscritti alla CIA o alla ANP/CIA al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Le decisioni dell'Assemblea annuale ordinaria regolarmente convocata sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il Regolamento di cui allo Statuto nazionale CIA, stabilisce i modi e termini per la elezione dei delegati, nell'Assemblea elettiva quadriennale.

L'Assemblea annuale esamina lo stato della associazione a livello locale e propone orientamenti all'associazione provinciale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede territoriale.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge la quota di componenti l'Assemblea provinciale di propria competenza, in base alle norme previste dal presente Statuto.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge: il Consiglio zonale, il Presidente uno o più Vice Presidenti, indicando il Vicario.

b) Il Consiglio zonale della sede territoriale

Il Consiglio direttivo è composto dal numero massimo di 30 membri. In sintonia con le linee generali stabilite dagli organi dirigenti provinciali:

- promuove l'attività politica della CIA territoriale;
- ha funzioni di rapporti politico-istituzionali verso le autonomie locali dell'area territoriale;
- verifica l'attività della struttura territoriale.

c) Il Presidente della Sede territoriale

Il Presidente è un imprenditore agricolo, resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati nell'ambito del medesimo livello confederale.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio zonale e dell'Assemblea della Sede territoriale.

Il Presidente, in sintonia con le linee generali stabilite dagli organi dirigenti provinciali e territoriali:

- è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CIA;
- ha funzione di rappresentanza non legale presso le istituzioni locali;
- verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali e della Sede territoriale.

La funzione di Presidente è assunta dal Vice Presidente vicario tutte le volte che si verifichi l'assenza del Presidente.

TITOLO V

Autonomia finanziaria-bilanci

Art. 22 – Patrimonio

Il Patrimonio della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative o straordinarie, versate dai soci e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati e/o ricevuti in donazione.

Le entrate della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI sono costituite dai proventi e contributi erogati da Enti Pubblici o privati, dagli utili delle Società partecipate, oggetto di distribuzione, da contributi straordinari degli associati e da sottoscrizioni volontarie. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, articolo 148, comma 8, lettera a).

Art. 23 - Autonomia Finanziaria

La CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, ha una propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria, con esclusione di ogni struttura di diverso ambito territoriale, e con esclusiva e separata responsabilità per le obbligazioni rispettivamente assunte dai relativi organi.

I creditori della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione di cui art. 22.

Art. 24 – Bilanci

Gli organi competenti della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza secondo quanto previsto nel Regolamento nazionale.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Febbraio dell'anno cui si riferisce.

Art. 25 – Doveri e sanzioni disciplinari

Tutti i costituenti e componenti il sistema CIA, le articolazioni territoriali ed organizzative, gli associati, i dirigenti ed i membri degli organi della CIA e delle strutture promosse dalla CIA, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI, degli Statuti Regionale, Nazionale, del Regolamento Nazionale, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Codice Etico, del Regolamento Internal Audit e dei deliberati degli organi confederali.

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale. Dette sanzioni sono disposte dal Collegio Regionale dei Garanti, ovvero, in caso di mancata o irregolare costituzione, dal Collegio Nazionale dei Garanti CIA, su richiesta dell'organo di appartenenza, secondo la procedura disciplinata dai relativi regolamenti.

Art. 26 - Logotipo e simbolo

Il logotipo della Confederazione Italiana Agricoltori è costituito dalla sigla CIA. Il simbolo della CIA è costituito da una scritta di colore verde (pantone tipografico n. 349) che riproduce in maniera stilizzata e personalizzata, senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa. I caratteri della lettera "i" sono minuscoli, mentre per le lettere "c" e "a" si è utilizzata la versione maiuscola. Il punto sovrastante la lettera "i" è sostituito da due foglie stilizzate di colore verde chiaro (pantone tipografico n. 360). Inoltre sotto il simbolo CIA di colore verde tra le due linee e con lettera maiuscola è presente la scritta AGRICOLTORI ITALIANI tutto in colore nero (100%).

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e la CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI è impegnata al rispetto.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 27 - Scioglimento della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Lo scioglimento della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI può essere deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI; i beni della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CIA.

Art. 28 - Entrata in vigore dello Statuto della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI abroga ogni precedente simile normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della CIA – AGRICOLTORI ITALIANI ALESSANDRIA-ASTI attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito al Presidente, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.